



IN COLLABORAZIONE CON

## Nuovi termini di detrazione dell'IVA

di Martina Tolotti



La Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017, intervenendo sul D.P.R. n. 633/1972, ha modificato i **termini entro cui è possibile detrarre l'IVA e la tempistica dell'annotazione delle fatture d'acquisto.**

In particolare, è ora previsto che:

- il diritto alla detrazione dell'imposta sorga nel momento in cui l'imposta diventa esigibile (data in cui l'operazione si considera effettuata

segue a pag. 2

## BUONI PASTO: ARRIVANO LE NUOVE REGOLE

di Salvatore d'Alessandro

Con il Decreto n. 122 del 7 giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo Economico è intervenuto in merito alla disciplina dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa.

In particolare il Ministero ha:

- fornito i requisiti che devono possedere gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto,
- definito le caratteristiche dei

segue a pag. 2



segue a pag. 3



## Nuove prestazioni occasionali: regime sanzionatorio

di Federico Clappa

Il regime sanzionatorio applicabile sia al contratto di prestazione occasionale che al Libretto Famiglia, per il superamento del limite di 2.500 euro o del limite di durata di 280 ore nell'anno civile, consiste nella "trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative."

Per il settore agricolo la durata massima nell'anno civile è pari a (arrotondando per difetto):

- area 1: 259 ore (2.500 euro / 9,65 euro/ora);
- area 2: 284 ore (2.500 euro / 8,80 euro/ora);
- area 3: 381 ore (2.500 euro /

## Cumulabilità Bonus hotel e super ammortamento

di Rossella Piazzera

E' possibile cumulare il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive (c.d. "bonus hotel") con la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dalla Legge di stabilità 2016 (c.d. "super ammortamento").

Tale chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 118/2017.

Il Decreto attuativo del bonus hotel prevede che il credito d'imposta è **"alternativo e non cumulabile, in relazione alle**

segue a pag. 3



NOVITÀ  
IN PILLOLE

### ORDINANZA N. 21328/2017:

Al dipendente non spetta il risarcimento del danno psicofisico dovuto alle vessazioni, maldicenze e persecuzioni dei colleghi, qualora in giudizio non sia stata portata alcuna prova al riguardo al di là dello svuotamento delle mansioni. Al fine del risarcimento per mobbing è necessaria la prova del danno psicofisico conseguente alle vessazioni dei colleghi, nonché l'intento persecutorio.

### ORDINANZA N. 19191/2017:

In materia di IVA, la Cassazione chiarisce che non è il titolo di proprietà o di godimento di bene altrui che rende necessariamente inerente una spesa connessa a quel bene; il contribuente può detrarre l'imposta assolta sulle spese di ristrutturazione dell'immobile destinato all'attività di impresa, anche se non ne è proprietario, essendo irrilevante la disciplina civilistica.

### SENTENZA N. 21237/2017:

L'Agenzia delle Entrate può integrare o modificare un precedente accertamento anche nel caso in cui i nuovi elementi siano costituiti da dati non strettamente contabili, tali, tuttavia, da indurre una rivalutazione dei documenti contabili già in possesso dell'Amministrazione, sempre che per detti elementi ricorra il requisito della novità.

Nuovo software  
**Analisi di Bilancio Seac**

SEMPLICE  
**ONLINE**  
INTUITIVO

IN COLLABORAZIONE CON  
CONFERMAZIONE TRENTO  
SIPAP  
SEACefor

**LE STANZE  
DEL CAMBIAMENTO**  
Strumenti e idee  
per creare valore in azienda

**25 OTTOBRE 2017 - 14.30 - 18.30**  
SEAC SPA - CENTRO FORMAZIONE CEFOR  
AULA MAGNA

Non perdere  
questa promozione  
**MASTER OPTIMA**  
Scopri qui

SEACefor

Esperti in  
NORMATIVA FISCALE  
NORMATIVA LAVORO

Scopri l'offerta formativa su [www.ceforsformazione.it](http://www.ceforsformazione.it)

## Nuovi termini di detrazione dell'IVA

da pag 1

ai fini IVA) e possa essere esercitato **al più tardi** nella **dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento in cui si è generato. Ad es. se il diritto alla detrazione è sorto nel 2017 potrà essere esercitato dall'acquirente entro il **30 aprile 2018**, termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2017 - Mod. IVA 2018 (applicando la normativa previgente il contribuente avrebbe potuto detrarre l'IVA, al più tardi, con il Mod. IVA 2020 relativo al 2019);

- le **fatture di acquisto/bollette doganali** debbano essere annotate nel registro IVA **anteriormente alla liquidazione periodica** nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della **dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno**. Ad es. per gli **acquisti di beni consegnati/spediti a settembre 2017** (il diritto alla detrazione sorge nel 2017), l'**annotazione nel registro IVA acquisti** dovrà essere effettuata prima della liquidazione periodica nella quale si intende detrarre l'imposta e comunque **entro il 30 aprile 2018**, con anno di riferimento 2017.

La norma prevede espressamente che tali nuove disposizioni si applicano alle fatture/bollette doganali emesse **dal 1° gennaio 2017**; di conseguenza, per l'IVA relativa alle fatture 2015 e 2016 non ancora detratta si potrà applicare la normativa previgente ovvero il diritto alla detrazione sorto nel 2015 potrà essere esercitato entro il 30 aprile 2018 e quello sorto nel 2016 entro il 30 aprile 2019.

L'applicazione "congiunta" delle citate novità legislative dà origine ad alcune questioni di coordinamento, con particolare riferimento alle operazioni di fine anno con fattura emessa/ricevuta l'anno successivo. In merito si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

## Videosorveglianza: l'Accordo sindacale sostituisce sempre l'Autorizzazione ministeriale

di Alessandro Grieco

In caso di installazione di apparecchi di videosorveglianza, la normativa oggi in vigore prevede la possibilità di procedere su due diversi binari:

- richiesta di autorizzazione agli Ispettorati del Lavoro competenti, che procederanno al rilascio dopo eventuale visita ispettiva, se ritenuta necessaria.
- stipula di accordo sindacale aziendale o con le rappresentanza sindacali territoriali

Benché tali due diversi binari risultino alternativi, il Ministero del Lavoro (Nota n. 4619/2017) ha ritenuto necessario, su apposita sollecitazione in forma di esplicito quesito, chiarire che la seconda via, ossia quella dell'Accordo sindacale, ove presente, avrà sempre la prevalenza sull'eventuale precedente presenza di autorizzazione ministeriale.

## BUONI PASTO: ARRIVANO LE NUOVE REGOLE

buoni pasto nonché

- il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

Le nuove indicazioni ministeriali, che divengono operative dal 9 settembre 2017, prevedono tra l'altro la fruizione in unica soluzione di un numero massimo di 8 buoni al giorno.

Vengono anche definiti gli utilizzatori dei buoni e più precisamente: dipendenti full-time e part-time anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché collaboratori.

I buoni pasto sono utilizzabili solo dal titolare ed esclusivamente per l'intero valore facciale, inoltre non sono cedibili né commercializzabili o convertibili in denaro.

Ogni buono in forma cartacea dovrà contenere:

- il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il termine temporale di utilizzo;
- uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura *"Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare"*.

I buoni in formato elettronico dovranno associare elettronicamente in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico le seguenti informazioni:

- il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il termine temporale di utilizzo.

Sempre per i buoni in formato elettronico:

- il termine temporale di utilizzo;
- la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;
- l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;
- è riportata elettronicamente la dicitura *"Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare"*.



## RAVVEDIMENTO DELLA PROROGA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE IN CEDOLARE

L'ESPERTO  
RISPONDE


**Domanda:** Il locatore, in relazione a un contratto di locazione in regime di cedolare secca i cui primi 4 anni sono scaduti il 31/5/2017, non ha comunicato la proroga del contratto entro il termine del 30/6/2017. Il contribuente in via, infatti, il Mod. RLI solo il 15 settembre 2017. È applicabile alla relativa sanzione per tardiva comunicazione della proroga, di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 23/2011, l'istituto del ravvedimento operoso?

**Risposta:** Con Risoluzione n. 115/2017, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile l'istituto del ravvedimento operoso alla sanzione per omessa o tardiva comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione in regime di

cedolare secca, prevista dall'art. 3, D.Lgs. n. 23/2011.

Ai fini dell'individuazione della sanzione di riferimento per il ravvedimento operoso, occorre tener conto del momento in cui viene comunicata la proroga del contratto.

Di conseguenza, l'Agenzia ha chiarito che la sanzione base, pari a € 100 o ad € 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni, va ulteriormente ridotta in base alle percentuali previste dall'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, a seconda di quando viene eseguito il ravvedimento della medesima.



## Cumulabilità Bonus hotel e super ammortamento

da pag. 1

*medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale*.

Secondo l'Agenzia, il divieto di cumulo in oggetto è stato previsto dal legislatore, con l'intento di evitare che, in relazione alle medesime spese, il contribuente possa indebitamente beneficiare oltre che del bonus hotel, anche delle agevolazioni fiscali aventi il medesimo ambito soggettivo, oggettivo e temporale, nonché le stesse finalità di quest'ultimo.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che la misura prevista dall'art. 1, commi da 91 a 94, Legge n. 208/2015 (c.d. "super ammortamento"):

- è stata introdotta successivamente all'adozione del D.I. 7 maggio 2015, ragion per cui non avrebbe potuto rientrare tra quelle agevolazioni fiscali che hanno ispirato l'inserimento del divieto in detto decreto attuativo;
- si differenzia profondamente dal bonus hotel di cui all'art. 10, D.L. n. 83/2014. Quest'ultimo, infatti, consiste in un contributo pubblico concesso nella forma di credito d'imposta utilizzabile ai fini della riduzione dei versamenti relativi a debiti fiscali e previdenziali, mentre il c.d. "super ammortamento" si sostanzia in una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, valevole esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi.

Di conseguenza, l'Agenzia ha ritenuto che il divieto di cumulo non si estende al c.d. "super ammortamento", in quanto tale agevolazione persegue finalità del tutto diverse e tali da non poter essere considerate alternative rispetto a quelle del bonus hotel, sebbene le spese ammissibili ad entrambi gli incentivi possano incidentalmente coincidere.

## Nuove prestazioni occasionali: regime sanzionatorio

da pag. 1

6,56 euro/ora).

**Violazione del divieto di impiego di lavoratori in corso o cessati da meno di 6 mesi**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro sostiene che la violazione di tale divieto costituisca un "difetto genetico afferente alla costituzione del rapporto", il che comporta la conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.

**Violazione dell'obbligo di comunicazione e dell'ambito di applicazione (contratto di prestazione occasionale)**

Qualora siano violati gli obblighi di comunicazione preventiva all'INPS, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 "per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione", non diffidabile.

L'Ispettorato chiarisce che la sanzione ridotta ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689/1981 è pari a 833,33 euro, per ogni giornata di lavoro non tracciata da adeguata comunicazione. In caso di violazione degli obblighi per più lavoratori, la sanzione ridotta risulterà essere pari al prodotto tra l'importo di 833,33 euro e la somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate all'INPS senza tener conto del numero di lavoratori coinvolti.

La sanzione connessa alla violazione degli obblighi di comunicazione troverà applicazione anche qualora la comunicazione:

- sia stata effettuata in ritardo, oppure
- non contenga tutti gli elementi richiesti, oppure
- gli elementi comunicati all'INPS non corrispondano a realtà.

**Violazione di ulteriori obblighi**

L'INL ricorda che le prestazioni di lavoro occasionale sono soggette al rispetto del riposo giornaliero, delle pause e del riposo settimanale con conseguente assoggettamento alle sanzioni connesse al mancato rispetto di tali discipline relative all'orario di lavoro.

**Applicazione della Maxisanzione per lavoro nero**

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione non si applicherà la maxisanzione qualora:

- la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali previsti nei diversi casi;
- la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite.

La maxisanzione trova applicazione qualora:

- la comunicazione sia effettuata durante l'accesso ispettivo o
- sia stata effettuata una comunicazione di revoca, a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente resa.

## SCADENZE DI OTTOBRE

~~Sabato 30 settembre~~

Lunedì 2 ottobre

**Mod. 730:** il dipendente comunica al datore di lavoro/ente pensionistico di effettuare un minor o nessun acconto IRPEF/cedolare secca.

**IVA:** presentazione telematica dell'istanza di rimborso dell'IVA assolta in altro Stato UE relativa al 2016 da parte di operatori residenti.

**Denuncia UNIEMENS:** denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) di agosto 2017.

**Libro unico:** registrazioni relative al mese di agosto.

**Voluntary disclosure:** invio telematico dell'istanza di collaborazione volontaria per la regolarizzazione delle violazioni commesse entro il 30/09/2016.

**Assegnazione/cessione agevolata beni ai soci:** termine entro il quale effettuare l'assegnazione/cessione agevolata ai soci di beni immobili non strumentali/beni mobili iscritti in Pubblici registri nonché la trasformazione agevolata in società semplice (solo per società con oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni).

Martedì 10 ottobre

**INPS:** versamento contributi previdenziali per il personale domestico (III trimestre 2017).

**Fondo M. Negri, M. Besusso e A. Pastore:** versamento dei contributi di previdenza e assistenza integrativa (III trimestre 2017).

Lunedì 16 ottobre

**Ritenute:** versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e su corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini (settembre 2017).

**Addizionali:** versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (settembre 2017).

**IVA:** liquidazione e versamento mese di settembre 2017.

**Imposta sugli intrattenimenti:** versamento imposta mese di settembre 2017.

**Contributi previdenziali:**

- versamento contributi relativi al mese di settembre 2017:
  - INPS: lavoratori dipendenti
  - INPS - Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo
  - INPGI: giornalisti professionisti
  - Gestione separata INPS: committenti

Venerdì 20 ottobre

**PREVINDAI e PREVINDAPI:** versamento contributi integrativi per dirigenti industriali (III trimestre 2017).

Mercoledì 25 ottobre

**Elenchi INTRASTAT:** presentazione contribuenti mensili (settembre 2017) e trimestrali (III trimestre 2017).

**Mod. 730 integrativo:** lavoratori/pensionati consegnano a CAF/professionista abilitato il Mod. 730 integrativo.

Martedì 31 ottobre

**Dichiarazione REDDITI/IRAP:** trasmissione telematica Modd. REDDITI e IRAP 2017 per persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.

**Mod. 770:** invio telematico dichiarazioni relative al 2016.

**Certificazione Unica:** invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2017 contenente esclusivamente redditi 2016 non dichiarabili tramite Mod. 730/2017 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).

**IVA - Rimborso/compensazione trimestrale:** richiesta IVA a credito del III trimestre 2017.

**INPS:** denuncia relativa alle retribuzioni per manodopera agricola del III trimestre 2017.

**Denuncia UNIEMENS:** denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) di settembre 2017.

**Libro unico:** registrazioni relative al mese di settembre.

**Autotrasportatori:** presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al III trimestre per il rimborso/compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio.

**IVA:** versamento dell'IVA sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2016.

**Opzione per trasparenza:** presentazione del Mod. REDDITI o di apposita comunicazione per l'adesione/rinnovo al regime di trasparenza da parte di società di capitali per il triennio 2017-2019.

## Rinnovi Contrattuali

Intersettoriale - CIFA

## Aumenti Retributivi

Alimentari - Piccola e media industria (CONFAPI)  
 Amministratori di condominio - SACI  
 Call center, servizi non di telefonia e servizi tramite operatori telefonici  
 Call center outbound  
 Scuole private laiche - ANINSEI  
 Scuole private religiose  
 Studi professionali  
 Vetro, lampade e display - Aziende industriali


**INDICE PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE**

Indice del mese di Agosto 2017	= 101,4
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	= 0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	= + 1,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	= + 1,1